CAMERA DEI DEPUTATI N. 1351

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata l'8 maggio 1964

Revisione della carriera del personale educativo dei convitti annessi agli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare lo svolgimento della carriera del personale educativo (censori di disciplina), prevista dalla tabella *E* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, in considerazione della non giustificabile sperequazione verificatasi, in questi ultimi tempi, tra la detta categoria di personale e quelle similari, che prestano servizio nei Convitti nazionali, negli Educandati nazionali, negli Educandati femminili, negli Istituti di rieducazione.

La necessità di tale modifica è dettata da motivi di equità e di giusto riconoscimento delle funzioni dei censori, che si compendiano in specifiche ed importanti responsabilità di natura direttiva ed educativa, in quanto, in convitto, essi continuano l'opera degli insegnanti con il doposcuola e l'assistenza diretta continua.

La legge n. 1282 ha inoltre riconosciuto ai censori principali l'incarico della vigilanza generale dei Convitti. Essi hanno, quindi, alle loro dirette dipendenze tutto il personale ausiliario, di servizio, ed educativo e rispondono personalmente della esatta applicazione dei regolamenti e delle leggi nel campo della educazione, dell'igiene, della legislazione scolastica e della vigilanza.

È, inoltre, da tenere presente che, in seguito all'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1282, sarà immesso nel ruolo di rettore dei citati convitti il personale, che fino ad oggi ha espletato le sue funzioni in qualità di incaricato, fatto, questo, che creerà sperequazione con quello di ruolo, che presta servizio da oltre vent'anni.

Non occorrono altre parole per illustrare l'opportunità di questo provvedimento di legge che pone fine ad una lunga e disciplinata attesa da parte degli interessati, e riconosce in giusta misura le funzioni che essi svolgono nell'ambito di ogni convitto.

Richiamo, infine, la vostra particolare attenzione sul fatto che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario, in quanto si propone solo di ordinare la carriera in modo simile a quello previsto ed in atto per altre Amministrazioni dello Stato, e che esso non modifica nemmeno i coefficienti per la durata della carriera stessa, previsti dalla legge n. 1282 del 22 novembre 1961.

Confido, onorevoli colleghi, nella vostra adesione al provvedimento, soprattutto in considerazione del giusto riconoscimento morale che spetta a chi, con notevole sacrificio, dedica alla scuola una intera vita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La carriera del personale educativo dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e Scuole di istruzione tecnica e professionale è compresa fra le carriere speciali previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La tabella *E* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, è sostituita dalla tabella *A* di cui alla presente legge.

TABELLA *A*.

RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI ANNESSI AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Carriera di concetto:

Coefficiente 202. – Vice censore di prima nomina;

Coefficiente 229. – Censore aggiunto dopo 4 anni;

Coefficiente 271. – Censore, dopo 3 anni nel coefficiente precedente.

Carriera direttiva:

Coefficiente 325. – Primo censore, dopo 13 anni di servizio complessivo (1);

Coefficiente 402. – Direttore del Convitto di 2ª classe, dopo 7 anni nel coefficiente precedente;

Coefficiente 500. – Direttore del Convitto di 1ª classe (2).

(1) Il coefficiente 325 potrà essere consentito dopo 11 anni di servizio mediante esami per merito distinto.

(2) Il numero dei posti di direttore del Convitto di 1ª classe è limitato a complessive 10 unità.

Le promozioni alla qualifica di direttore del Convitto di 1ª classe sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.